

Cass. pen. Sez. III, (ud. 18-06-2002) 09-08-2002, n. 29672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 3 PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Umberto Papadia - Presidente -

1. Dott. Aldo Grossi - Consigliere -

2. Dott. Carlo Grillo - Consigliere -

3. Dott. Vittorio Vangelista - Consigliere -

4. Dott. Francesco Novarese - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da n. il 21 luglio 1973 in Ucraina

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 23 febbraio 2001.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese,

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. V. Geraci che ha concluso per: annullamento con rinvio

Udito, per la parte civile, l'Avv. Mannias Itala (Roma)

Udito il difensore Avv.to Salerni Arturo (Roma)

Svolgimento del processo

ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, emessa in data 23 febbraio 2001, con la quale veniva condannato per i reati continuati ed aggravati di illegittimo ingresso nel territorio di alcune donne al fine di avviarle alla prostituzione e di sfruttarne il meretricio e di reclutamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in danno di più persone, deducendo quali motivi la carenza ed illogicità manifesta della motivazione, giacché non erano state valutate le dichiarazioni delle parti offese, in alcune parti contraddittorie; la violazione dell'art. 12 primo e terzo comma d. l.vo n. 286 del 1998, in quanto le giovani, pur se destinate ad essere avviate alla prostituzione, avevano fatto ingresso in Italia con regolare passaporto e visto, sicché non può essere ritenuto l'ingresso clandestino, poiché la "violazione delle norme" del T.U. sul l'immigrazione riguarda il possesso di regolare passaporto e visto e non l'insussistenza dei presupposti per il rilascio di detto ultimo atto, né può sostenersi che l'introduzione nel territorio italiano a scopo di prostituzione renda illecito l'ingresso, giacché, in tal caso, si trasformerebbe una circostanza aggravante del reato in un elemento costitutivo; l'erronea applicazione dell'art. 3

secondo comma n. 6 della legge n. 75 del 1958, che punisce chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di altro Stato al fine di esercitarvi la prostituzione o comunque ne agevoli la partenza, in quanto norma generale rispetto a quella speciale dell'induzione all'immigrazione clandestina a scopo di prostituzione contemplata dall'art. 12 primo e terzo comma d. l. n. 286 del 1998, sicché, ove fosse configurabile detto ultimo reato, il delitto sarebbe assorbito per il principio di specialità, mentre, qualora non si sia in presenza di un'immigrazione clandestina, unica norma applicabile sarebbe quella del delitto contemplato dalla legge Merlin, e la nullità del decreto di citazione a giudizio ex art. 429 c.p.p., poiché la contestazione non indica le norme del T.U. sull'immigrazione violate.

Motivi della decisione

I motivi adottati non sono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ed invero, bisogna ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, mentre detto limite non può essere stravolto o aggirato, includendo tra le "violazioni di legge" anche il vizio motivazionale, espressamente contemplato da una specifica disposizione (art. 606 lett. e) c.p.p.).

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, rv. 214794, e Cass. sez. III 11 gennaio 1999 n. 215, rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia).

Pertanto non sono consentite differenti ricostruzioni delle risultanze processuali.

Ed invero la Corte capitolina ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze svolte ed ha motivato in maniera ineccepibile sulla credibilità ed attendibilità delle parti offese, suffragate da varie ammissioni del ricorrente, e sulla responsabilità dell'imputato.

Per quanto attiene all'insussistenza del reato aggravato di cui all'art. 12 primo e terzo comma d. l. n. 286 del 1998 appare opportuno in via preliminare svolgere un breve excursus sulla legislazione in materia di immigrazione ed in particolare sulla legge n. 40 del 1998, la cui norma è trasfusa nel citato decreto legislativo, costituente un T. U..

In via generale, può affermarsi che questa legge ha ulteriormente accentuato alcuni caratteri peculiari rilevabili già nella legge n. 943 del 1986, sicché le finalità di ordine pubblico, di sicurezza e di razionalizzazione, di controllo e di regolamentazione della presenza e dell'attività dei c.d. extracomunitari, vengono filtrate attraverso i principi di pari opportunità e trattamento, di regolazione del mercato del lavoro al di fuori degli schemi della pubblica sicurezza, di generale impegno degli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali e comunitarie di cui è attuazione per combattere le migrazioni clandestine, l'occupazione illegale ed i responsabili dei traffici illegali mediante la predisposizione di misure di politica attiva ed attraverso strumenti sanzionatori di vario tipo.

Pertanto l'anticipazione di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica economia, collegato ad un fenomeno di illegalità di massa e di rilevanti dimensioni, non perde neppure di vista il legame esistente fra immigrazione, povertà o indigenza e c.d. lavoro nero ed i principi solidaristici espressi nella nostra Costituzione, ma, nell'ultima legge, assume un ruolo più marcato, sotto alcuni aspetti, la funzione di sicurezza ed ordine pubblico, mentre la necessità di una regolamentazione tendenzialmente definitiva di un fenomeno, quello dell'immigrazione destinato a perdurare nel tempo, trova la sua attuazione in tutta l'impostazione della normativa, in cui, accanto ad una definizione della nozione di "straniero" ed alla sua considerazione quale soggetto titolare di diritti e di doveri, esistono una serie di disposizioni tese ad agevolare l'integrazione nel contesto sociale in cui vive, ad assicurargli condizioni di vita civile ed un'adeguata assistenza non solo sanitaria, regolandone i flussi e la permanenza in una visione accentuata di legificazione rispetto a quella precedente affidata maggiormente al settore amministrativo.

Peraltro non è senza una ragione che il legislatore non persegua nel campo penale la condotta del singolo straniero, che cerchi di entrare clandestinamente nel territorio italiano, quanto il fenomeno della agevolazione o dello sfruttamento della migrazione clandestina, rendendo penalmente rilevante simili attività parassitarie e lucrative e non l'immigrazione.

La legge 30 dicembre 1986 n. 943, invero, emanata a distanza di oltre dieci anni dalla stipula della Convenzione O.I.L. del 4 giugno 1975 sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione delle pari opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, nonostante la relativa ratifica fosse intervenuta con la legge 10 aprile 1981 n. 158, presenta connotati più marcati in ordine alla regolamentazione del mercato del lavoro, mentre quella del 1998, in attuazione di normative comunitarie (accordo di Schengen, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 30 novembre 1993 n. 388, il trattato di Amsterdam e le proposte del Consiglio dell'U.E.) cerca di fornire una risposta articolata e globale al complesso fenomeno per porre le basi di una regolamentazione e di una civile convivenza con un flusso migratorio ormai costante.

Ciò posto, occorre notare che l'art. 12 primo comma d. l. n. 286 del 1998 (art. 10 l. n. 40 del 1998) riproduce la fattispecie criminosa prevista dall'art. 3 ottavo comma l. n. 39 del 1990, la cui concorrenza con le ipotesi criminose previste dalla legge del 1989, non era stata posta in dubbio, ulteriormente chiarendo, sulla base dell'esegesi giurisprudenziale già consolidata, la natura di circostanze aggravanti di alcuni comportamenti, pure topograficamente distinti dalla fattispecie base, perché individuati nel comma terzo e completati con la individuazione di altre condotte.

Il quinto comma, invece, introduce una fattispecie residuale ("fuori dei casi previsti dai commi precedenti") e sussidiaria ("salvo che il fatto non costituisca più grave reato") caratterizzata dal dolo specifico ("al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo,) e la cui condotta consiste nel favorire la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme della presente legge, riproducendo un'espressione del primo comma ed è orientata al perseguimento delle finalità della legge ed alla stessa tutela del singolo straniero.

Già questo impianto argomentativo ed i connotati della legge n. 40 del 1998 fanno ritenere non condivisibile la esegesi avanzata dal ricorrente, secondo cui detta normativa ed il delitto in esame riguarderebbero soltanto gli immigrati "clandestini", perché non forniti di passaporto e/o di visto.

Infatti un esame globale della disciplina soprattutto in materia di espulsione e di concessione del visto di ingresso fa rilevare come non abbia solo importanza un problema quantitativo cioè il contingentamento dei flussi oppure una scelta circa i motivi del soggiorno ma anche una funzione di

ordine pubblico, giacché impone allo straniero di dichiarare i suoi intendimenti circa la permanenza nel territorio nazionale e consente di vigilare affinché la sua presenza si svolga in maniera coerente con i motivi di ingresso dichiarati.

Non è senza un motivo che parte della dottrina abbia ritenuto l'elencazione dei motivi non tassativa, includendone altri, purché leciti, e ritenga necessario sempre il visto, tranne che per motivi di turismo, proprio per poter effettuare detto controllo.

Pertanto può affermarsi che la regolarità dell'ingresso cioè la mancata violazione delle norme del presente testo unico non consiste soltanto nel possesso delle prescritte autorizzazioni.

Un simile approdo potrebbe ritenersi contrastato dalla disposizione del sesto comma dell'art. 12 T.U., che impone ai vettori aerei, marittimi o terrestri di appurare la regolarità formale dei documenti in possesso dello straniero, ma occorre evidenziare che ai predetti non è possibile delegare alcun altro controllo, mentre proprio i differenti compiti della polizia di frontiera che può respingere lo straniero pericoloso per l'ordine pubblico e che non soddisfa ai requisiti prescritti dalla legge (art. 3 T.U.) sembra confermare, invece, l'analisi ermeneutica avanzata, anche alla luce della differente disciplina del permesso di soggiorno che non consegue automaticamente al rilascio del visto, giacché l'autorità competente potrebbe negarlo per ragioni di sicurezza, di ordine pubblico e di sanità, sicché l'utilizzazione di concetti valvola e lati dimostra una certa discrezionalità.

Peraltro anche la disciplina della revoca del permesso di soggiorno impone una valutazione successiva della persistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge.

Una simile analisi ermeneutica è conforme agli accordi di Schengen ed alla legge che li ha ratificati (n. 388 del 1993), in cui è previsto il respingimento alla frontiera degli stranieri segnalati ai fini della non ammissione ovvero considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di ciascuno degli Stati contraenti.

Tuttavia potrebbe obiettarsi che la genericità della locuzione "violazione delle disposizioni del presente testo unico" sarebbe in contrasto con il principio di tassatività, tanto più che la previsione di "attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato" comprende atti soggettivamente diretti allo scopo di agevolare l'ingresso irregolare, sicché potrebbero essere incriminati comportamenti concretamente non lesivi attraverso un "modello estremo di anticipazione di tutela".

Peraltro proprio queste considerazioni, che, in casi marginali, trovano il loro limite nella necessità della sussistenza del dolo, dimostrano come, a maggior ragione, devono ritenersi punibili quelle attività poste in essere al fine di reclutare persone da avviare alla prostituzione, anche se introdotte in Italia con regolare passaporto e visto, che per la finalità esistente è illegittimo.

Del resto la differente dimensione della legge n. 40 del 1998 e del relativo T.U., che mira a proteggere il singolo straniero ed a colpire attività di agevolazione, intermediazione e sfruttamento della condizione di illegalità dei predetti in una visione solidaristica, spinge ad una simile esegesi.

Non può neppure affermarsi che l'unica ipotesi di ingresso clandestino con un'apparente documentazione legittima è quella relativa ai "documenti contraffatti", giacché tra le varie ipotesi aggravate vi è anche la finalità del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, la quale costituisce un'aggravante dell'agevolazione dell'ingresso irregolare per il disfavore, anche in relazione all'ordine pubblico, con cui è considerato il meretricio e soprattutto il sistema repressivo concernente la prostituzione, collegata, a volte, ad organizzazioni criminali internazionali, sicché

non possono escludersi altre ipotesi di ingressi irregolari, che non configurino le fattispecie aggravate contemplate dal terzo comma dell'art. 12 T.U..

Non ritiene il collegio che il d. l. n. 113 del 1999, che ha dettato disposizioni correttive al predetto T.U. ed in particolare all'art. 12 quarto comma abbia inciso su detta esegesi, in quanto ha previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per il reato di agevolazione e favoreggiamento dell'ingresso irregolare degli stranieri a fine di lucro, aggravato o meno, giacché non può escludersi che l'accertamento delle condizioni sostanziali e, quindi, anche degli scopi di detto ingresso possa avvenire nel momento in cui vengano accertati questi delitti, né la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto può essere indice certo della sola riferibilità del precetto penale all'ingresso "clandestino", in quanto simile trasporto può avvenire anche nel caso in cui sia soltanto "irregolare" come dimostra la previsione dell'ipotesi aggravata dell'utilizzazione di documenti contraffatti.

Il dolo, infine, finisce con l'essere ancora una volta l'elemento selettivo di una fattispecie in cui la locuzione "violazioni delle disposizioni del presente testo unico" per la sua genericità deve essere filtrata attraverso un'interpretazione, che limiti l'espressione ai connotati peculiari dell'ingresso "regolare", fra i quali occorre inserire i requisiti sostanziali, giacché la loro mancanza consente l'attivazione di strumenti (respingimento, espulsione, revoca e diniego del visto e del permesso di soggiorno), che non consentono l'ingresso oppure la permanenza nel territorio dello Stato.

Pertanto deve affermarsi che il reato di favoreggiamento dell'ingresso irregolare di stranieri nel territorio dello Stato comprende non solo le ipotesi di introduzione "clandestina" degli extracomunitari, pur se la stessa appare quella più ricorrente, ma anche altre concernenti l'ingresso in violazione delle disposizioni del T.U., nelle quali vanno incluse quelle relative ai requisiti sostanziali del visto e del permesso di soggiorno, sempre che le predette inosservanze avvengano in epoca antecedente o concomitante all'ingresso, trattandosi di reato istantaneo, come nel caso in esame, in cui esisteva un'organizzazione, che forniva alcune giovani di regolare visto e passaporto al fine di avviarle alla prostituzione e/o di sfruttarne il meretricio, tenuto conto delle molteplici "ratio" della legge n. 40 del 1998, trasfusa nel T.U. in parola.

L'impostazione su accolta determina l'infondatezza dell'altro motivo attinente al rapporto di specialità e di sussidiarietà fra la fattispecie aggravata di cui all'art. 12 primo e terzo comma d. l. n. 286 del 1998 e quella contemplata all'art. 3 secondo comma n. 6 l. n. 75 del 1958, giacché sussiste un inconciliabile disomogeneità degli interessi protetti dalle due norme (Cass. sez. III 19 luglio 2000 n. 8358, rv. 217082).

Infatti la prima disposizione mira ad impedire l'introduzione di stranieri in Italia in violazione delle prescrizioni contenute nel medesimo T.U. ed afferisce alla protezione di beni giuridici quali la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la sanità ed il mercato del lavoro, mentre l'altro delitto è finalizzato esclusivamente ad impedire qualsiasi attività che possa indurre alla prostituzione o a favorirne la diffusione, sicché la condotta comporta il dispiegamento di un'attività diretta a far cessare le resistenze di ordine morale che trattengono la persona dal prostituirsi.

Inoltre nel primo caso assume rilievo il reclutamento al fine di destinare persone alla prostituzione, mentre nell'altro occorre l'induzione, che, per la consumazione del reato, deve essere accolta.

È vero che dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono ammissibile il tentativo in detto ultimo delitto (Cass. sez. III 11 febbraio 1998 n. 1683 rv. 209573), perché l'iter criminoso è frazionabile e nella complessiva opera di persuasione, possono ravvisarsi atti idonei diretti in modo non equivoco a ledere il bene protetto, in una prospettiva di pericolo attuale di realizzazione del delitto, ma l'elemento di discriminazione è l'induzione diversa dal reclutamento.

Non sussiste neppure un rapporto di specialità con il successivo n. 7 dell'art. 3 I. n. 75 del 1958, in quanto detto reato presuppone l'esistenza di un'organizzazione e di un vincolo associativo per il reclutamento, sicché il delitto di cui all'art. 12 primo e terzo comma T.U. in parola si presenta quale tutela più avanzata per la protezione di interessi diversi, onde è ammissibile il concorso pure con questo delitto, ritenuto sussistente dai giudici di merito.

In realtà si è in presenza di una serie di attività e di comportamenti tra loro coordinati al fine di "sfruttare" in senso atecnico la prostituzione, cioè di ricavare ingenti utili dalla predetta attività che si sviluppa attraverso l'ingresso irregolare in Italia di alcune persone per scopi diversi e non consentiti dal visto di ingresso e dal permesso di soggiorno, perché, nella fattispecie, indirizzate ad esercitare la prostituzione, il compimento di attività in organizzazioni ed associazioni, nazionali ed estere, dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, previa la loro induzione alla stessa, con favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, aggravate dallo svolgimento di dette attività nei confronti di più persone, ma non può ritenersi che i vari comportamenti possano essere sussulti in un'unica ipotesi criminosa, giacché ciascuna concerne un frammento della complessiva attività svolta in maniera coordinata.

Del tutto manifestamente infondato è l'ultimo motivo processuale circa l'indeterminatezza del fatto contestato in ordine al delitto di cui all'art. 12 primo e terzo comma d. I.v.o n. 286 del 1998, poiché non sarebbero indicate le violazioni delle disposizioni del T.U. in tal modo impedendo al ricorrente di difendersi, giacché l'imputazione è esauriente e specifica e l'imputato ha potuto esplicitare la sua difesa attraverso la proposizione di ben due motivi di appello e di ricorso specifici sul tema.

Al rigetto del ricorso ed alla condanna alle spese del giudizio consegue anche quella alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, presenti all'udienza.

Le predette spese vanno liquidate tenuto conto dei criteri e degli scaglioni previsti dalle tariffe professionali nel loro complesso in euro duemilacento oltre I.V.A. e C.A. come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalle costituite parti civili, liquidate nel complesso in euro 2.100,00, di cui euro 210,00 per spese oltre I.V.A. e C.A.

Così deciso in camera di consiglio in data 18 giugno 2002

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 AGO. 2002.

MASSIMA

Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di sfruttamento di tale attività (art. 12 commi 1 e 3, seconda parte, del t.u. sull'immigrazione emanato con d.lg. 25 luglio 1998 n. 286), non ha carattere di specialità rispetto alle ipotesi criminose di cui all'art. 6, n. 6 e 7, l. 20 febbraio 1958 n. 75, attesa la disomogeneità degli interessi protetti dall'una e dall'altra norma incriminatrice, avendo la prima la finalità di tutelare beni quali la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la sanità e il mercato del lavoro mentre l'altra è esclusivamente diretta ad impedire attività che possano indurre all'esercizio e alla diffusione della prostituzione.

